



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA RAMACCI - Presidente -

LORENZO ANTONIO BUCCA

GIUSEPPE NOVIELLO

GIOVANNI GIORGIANNI - Relatore -

ENRICO MENGONI

Sent. n. sez. 1216/2026

UP - 02/07/2026

R.G.N. 18498/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

parte civile nel procedimento nei confronti di

[REDACTED]

avverso la sentenza dell'11/04/2025 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Sassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udite le conclusioni dell'avv. [REDACTED] difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udite le conclusioni dell'avv. [REDACTED] difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 ottobre 2023, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 27 gennaio 2021, condannava [REDACTED] alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 cod.



pen., per aver, in qualità di medico di turno presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "██████████ di ██████████ cagionato, mediante una condotta negligente, imprudente ed imperita, la morte di ██████████ giunta presso il suddetto presidio con gravi dolori addominali causati dalla rottura della milza, in particolare con le seguenti condotte: - inquadrava la paziente con codice verde senza valutarne i parametri vitali, nonostante il dato storico- circostanziale, anamnestico-clinico e laboratoristico e le informazioni dategli dal marito fossero indicative di una rottura di milza, ipotizzando una colica renale; - ometteva di eseguire nell'immediatezza del ricovero una ecografia e successiva TAC; - determinava così il ritardo della corretta diagnosi di circa due ore in tal modo causando la morte della ██████████ per uno "shock ipovolemico secondario a grave sanguinamento da rottura spontanea di milza megalica per sindrome mieloproliferativa complicata da ipertensione portale e da TAO.

1.1. Con sentenza in data 7 novembre 2024, la Quarta Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo.

La Corte territoriale, dopo aver disposto una nuova perizia per stabilire l'incidenza della pregressa patologia di cui era portatrice la ██████████ sugli esiti di un tempestivo intervento di splenectomia, è giunta a ritenere che le effettive comorbilità di cui la donna era portatrice avrebbero consentito di effettuare un intervento chirurgico di splenectomia cui si associava un'percentuale di esito infausto pari al 9% ed invece una probabilità di esito positivo pari al 91%.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito si era tuttavia fondata su alcune premesse risultate in palese contrasto con quanto affermato nella sentenza di primo grado, senza tuttavia svolgere alcuna confutazione delle conclusioni dei periti nominati in primo grado e senza alcuna indicazione del metodo scientifico adottato in ordine alla valutazione di gravità dell'ipertensione portale e sulle probabilità di buon esito dell'intervento di splenectomia. In altri termini, senza dare conto delle ragioni per le quali le conclusioni accolte nella sentenza di appello fossero da preferire rispetto a quelle espresse dai periti nominati in primo grado.

Nei processi ove assume rilievo l'impiego della prova scientifica, il giudice deve dare conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento, soppesando l'imparzialità e l'autorevolezza scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali. Ed in particolare, nei casi caratterizzati da contrapposte teorie scientifiche, con antagoniste ricadute sulla interpretazione dei dati fattuali disponibili, il giudice deve fornire una razionale giustificazione



dell'apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero, rispetto ad un'altra.

1.2. Con sentenza in data 11 aprile 2025, la Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio, confermava la sentenza liberatoria del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 27 gennaio 2021.

La Corte di appello, dopo aver dato atto che il reato si era prescritto in data 9 aprile 2025, aver richiamato i pareri tecnico-scientifici dei diversi specialisti, sia medico-legali, che chirurgici, escussi nei diversi gradi di giudizio, ed aver rimarcato che tali pareri erano stati espressi, sia in un senso, che nell'altro, sulla base di metodiche scientifiche sostanzialmente condivise, senza alcuna apparente illogicità o contraddittorietà, ha sottolineato la difficoltà di esprimere una valutazione rafforzata tale da superare il ragionevole dubbio espresso con la sentenza di primo grado.

La Corte distrettuale ha, in particolare, rilevato che il giudizio del perito nominato in sede di appello, circa il grado lieve di incidenza dell'ipertensione portale sull'esito fausto o infausto dell'intervento di splenectomia, fondato sulla circostanza che, dopo la pregressa legatura delle varici esofagee nel 2006, la [REDACTED] non aveva subito altri interventi di legatura, non aveva preso in esame l'argomentazione dei periti nominati in primo grado, espressi in termini opposti, sulla base del quadro clinico constatato dal chirurgo operatore, che aveva attestato una situazione di ipertensione dei circoli collaterali, nonostante lo shock e la condizione emodinamica terminale in cui versava la paziente, aspetto non superato, né superabile dagli altri specialisti escussi, non essendo stato eseguito un esame autoptico.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, [REDACTED] quale parte civile costituita, tramite l'avv. [REDACTED] ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolando due motivi.

2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 159, comma 3, cod. proc. pen., nonché alla ritenuta estinzione del procedimento per errata intervenuta prescrizione al momento della discussione.

Deduce la difesa che la Corte di appello aveva ridotto i giorni di sospensione del decorso del termine prescrizionale da 349 a 334 giorni, sulla base di due errori.

Innanzitutto, con riferimento al rinvio disposto all'udienza del 22/07/2020, per un impedimento dell'imputato sostenuto da un certificato di dimissione ospedaliera in data 16/07/2020, con quindici giorni di riposo, la Corte di appello aveva erroneamente calcolato un periodo di sospensione di complessivi 68



giorni, considerando che la cessazione dell'impedimento sarebbe cessata otto giorni dopo la data dell'udienza del 16/07/2020 ed aggiungendo il termine massimo di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., senza considerare che, invece, il periodo di sospensione doveva essere correttamente calcolato in 70 giorni, considerando che alla data di celebrazione dell'udienza erano trascorsi solo cinque giorni dalle dimissioni ospedaliere e ne residuavano dieci, cui andavano aggiunti i sessanta giorni previsti dal richiamato art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

In secondo luogo, la Corte territoriale aveva escluso la sospensione conseguente al rinvio disposto dall'udienza del 20/09/2023 all'udienza del 04/10/2023, perché nel verbale di udienza del 20/09/2023, sebbene si desse atto che il rinvio era stato disposto con il consenso delle parti, le ragioni del differimento erano meramente istruttorie; tuttavia, non era stato considerato che quel rinvio era stato disposto al fine di evitare la possibile citazione del teste all'udienza immediatamente successiva, che si sarebbe svolta nella settimana successiva, e, pertanto, al fine di venire incontro alle esigenze delle parti, il rinvio era stato disposto, su concorde richiesta, ad altra udienza calendarizzata non immediatamente successiva. Per cui anche il periodo intercorrente tra l'udienza del 20/09/2023 e l'udienza del 04/10/2023 doveva essere considerato ai fini della sospensione del decorso del termine di prescrizione.

2.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione con specifico riferimento al mancato rispetto delle indicazioni del giudizio di rinvio da valutarsi anche in tema di motivazione rafforzata per la risoluzione degli apparenti contrasti sull'incidenza della pregressa patologia al momento della rottura della milza e le sue ripercussioni sul buon esito dell'intervento.

In sintesi, deduce la difesa che la Corte di appello aveva compiuto un grave errore valutativo, confrontando sul medesimo punto scientifico valutazioni diverse ed apparentemente in contrasto che si fondavano su conoscenze effettive diverse, posto che le copiose acquisizioni documentali operate dal perito nominato in sede di appello non avevano fatto parte del bagaglio conoscitivo degli specialisti intervenuti nelle fasi precedenti.

In proposito, la difesa ha richiamato l'errore di valutazione della lettura del dato della emoglobina, emerso in sede di perizia in appello, il cui prelievo effettuato alle ore 15.00 era stato refertato alle ore 16.44, sicchè l'intervallo orario rispetto alla effettuazione del secondo prelievo, eseguito alle 18.14, era di circa tre ore (15.00-18.14) e non di poco più di un'ora (16.44-18.14), come in precedenza ritenuto, tanto che i consulenti del Pubblico ministero avevano cambiato le loro conclusioni circa le prospettive di vita della [REDACTED]



La difesa ha inoltre sottolineato che anche i periti del G.U.P. non avevano avuto a loro disposizione la documentazione acquisita nel corso della perizia disposta in appello, con particolare riferimento all'epoca delle legature, in precedenza non conosciuta, risalente ad undici anni prima dei fatti, come accertato dal perito nominato in appello, e tale da eliminare i rischi connessi all'emorragia dell'intervento effettuato in colpevole ritardo.

Ancora, la difesa del ricorrente ha rimarcato come i rischi previsti solo sul piano teorico e ritenuti validi nella sentenza di primo grado erano stati smentiti nel giudizio di appello, sottolineando come il diario operatorio non riportasse alcuna emorragia dei circoli collaterali ed alcuna condizione epatica grave ed alcun segno rosso dei circoli collaterali, per cui il diario operatorio non aveva rilevato le criticità affermate nella sentenza di primo grado.

In definitiva, il ricorrente censura l'errore metodologico contenuto nella sentenza impugnata, che focalizza la sua attenzione sui contrasti presenti tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, senza considerare che le due sentenze erano state pronunciate sulla base di un quadro probatorio completamente diverso, poiché nel giudizio di appello il compendio probatorio si era arricchito di un contributo documentale non presente nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la scelta sul piano della motivazione rafforzata della evidenza scientifica da sposare passa dalla semplice presa d'atto di un contributo scientifico migliore, con meno variabili, ad un quadro probatorio diverso che ha colmato alcune delle variabili principali che non avevano consentito di superare il ragionevole dubbio.

3. E' pervenuta memoria dell'avv. [REDACTED] difensore di fiducia dell'imputato, con la quale si ritiene che il ricorso sia inammissibile o, comunque, infondato, rimarcando come il giudice del rinvio che abbia ritenuto di condividere la sentenza assolutoria di primo grado non è destinatario di alcun obbligo di motivazione rafforzata e, nel caso in esame, ha esaminato le argomentazioni esposte dalle parti, con criteri omogenei a quelli utilizzati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado, motivandone adeguatamente la condivisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre anzitutto ricordare il principio affermato da questa Corte secondo il quale "il giudice di appello, che condanni l'imputato assolto nel giudizio di



primo grado su gravame del solo pubblico ministero, è tenuto a provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria" (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001). E' sulla base di tale principio che la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 04/10/2023, nel ribaltare la sentenza liberatoria di primo grado su appello del solo pubblico ministero, oltre a condannare l'imputato alla pena di giustizia, ha anche pronunciato sentenza di condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Tuttavia, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza Guadalupi e le argomentazioni poste a fondamento della legittimazione della parte civile non appellante riguardano lo specifico caso in cui il Collegio di appello abbia ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado e non si attagliano al caso, opposto, in cui il Giudice del gravame invece abbia confermato la pronuncia liberatoria di primo grado; situazione quest'ultima che appunto ricorre nella specie, in cui la pronuncia impugnata, emessa dalla Corte di appello di Lecce in sede di rinvio, ha confermato la sentenza liberatoria di primo grado emessa il 27/01/2021 dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, che è stata impugnata dal solo pubblico ministero, non anche dalla parte civile.

Ed invero, dopo alcune oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una cosa è affermare - come appunto hanno fatto le Sezioni Unite nella sentenza Guadalupi - che la parte civile non appellante possa giovare dell'esito positivo del gravame proposto dal pubblico ministero e quindi dell'affermazione della penale responsabilità operata dal Giudice di appello in quanto rilevante ai fini delle statuizioni civili legittimamente adottabili in quel grado, giusta il disposto dell'art. 697, comma 2 lett. a), e b), del codice di rito; altra cosa è ritenere che la parte civile non appellante abbia il diritto di presentare ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice d'appello che, nel confermare il giudizio assolutorio, nulla abbia - ovviamente - disposto quanto alle pretese risarcitorie della parte civile non appellante (Sez. 6, n. 41960 del 03/07/2019, Dimiccoli, non mass.).

1.1. Difatti, nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna in appello silente rispetto alla responsabilità civile (o che comunque abbia statuito in termini stimati non soddisfacenti dalla parte civile), la Corte di cassazione viene investita dalla parte civile ricorrente del sindacato in ordine alle dirette implicazioni sul piano civile della decisione di condanna assunta dalla Corte di appello, di tal che lo scrutinio di legittimità rimane entro l'alveo del devolutum. La questione concernente la responsabilità civile derivante da reato si appalesa difatti inerente al "punto" della decisione già oggetto dell'appello del pubblico ministero, stante il già rilevato stretto collegamento tra le due azioni



civile e penale (o accessorietà della prima rispetto alla seconda) e la piena legittimità della condanna dell'imputato - ritenuto penalmente responsabile in appello - al risarcimento del danno eventualmente cagionato alla parte civile, sia pure non appellante, in ossequio al già più volte richiamato art. 597, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. Conclusione che si pone in linea con il complessivo disposto dell'art. 587 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel sancire l'effetto estensivo delle impugnazioni, riconosce alla parte non impugnante la possibilità di beneficiare dei soli effetti favorevoli a lei estensibili (Sez. 6, n. 12811 del 09/02/2012, Pulci, Rv. 252558).

1.2. Non v'è spazio, invece, per riconoscere alla parte civile non appellante la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato, su solo gravame del pubblico ministero, la decisione assolutoria di primo grado, atteso che l'esito assolutorio del giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale non può fungere da presupposto per l'estensione alla parte civile di alcun effetto favorevole e non può pertanto realizzare alcuna devoluzione di diritto: la parte civile non ha, infatti, adempiuto all'onere per la parte che intenda ottenere -non solo giovare di- un risultato favorevole e contrario a quello contenuto nella sentenza di primo grado, di dare continuità alla catena devolutiva, al fine di proseguire eventualmente nella consequenzialità delle impugnazioni, attraverso il ricorso per cassazione, con lo scopo di rovesciare il giudizio sulla responsabilità penale, ai fini civilistici.

Diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione, in evidente contrasto con il principio devolutivo che regola i giudizi impugnatori, che la Corte di cassazione sia tenuta a pronunciarsi su temi introdotti per la prima volta dalla parte civile ricorrente e sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devoluti alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Rv. 261029). Non solo, ma si perverrebbe anche alla conclusione che la regola fondamentale dell'effetto parzialmente devolutivo operante per tutte le parti del processo non varrebbe per le impugnazioni della parte civile, la quale, ove soccombente in primo grado, finirebbe per essere irragionevolmente esonerata dall'onere di proporre autonomamente appello avverso la sentenza liberatoria, potendo sempre avvalersi dell'intervento del pubblico ministero con una generalizzata devoluzione di diritto del capo della sentenza relativo all'azione civile non previsto dal codice di rito.

La parte civile, pertanto, non avendo proposto autonoma impugnazione in appello ha ancorato la decisione sulla domanda civile esercitata nel processo penale alla partecipazione al giudizio di impugnazione del pubblico ministero, mancando il quale, ella perde il diritto alla decisione sull'azione civile, che, al



contrario le viene assicurato nell'ipotesi di autonoma doglianza, con riverbero sull'accesso agli ulteriori strumenti impugnatori, qual è appunto il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, dep. 2018, Gerace, Rv. 271926; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, C, Rv. 265003; Sez. 6, n. 49497 del 13/10/2009, Tamai, Rv. 245477).

2. In ogni caso, il ricorso è, nel complesso, infondato.

3. Il primo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente si duole della motivazione della pronuncia impugnata che ha ritenuto l'intervenuta prescrizione del reato in epoca antecedente all'emissione della sentenza, è inammissibile per carenza di interesse, poiché il dispositivo emesso è stato di conferma della pronuncia di primo grado di proscioglimento nel merito.

4. E', invece, infondato il secondo motivo di ricorso, che è volto alla tutela dei soli interessi civili, presentando profili di genericità ed essendo, comunque, diretto ad investire la Corte di legittimità di una non consentita facoltà di diretto apprezzamento del fatto.

4.1. Va, in proposito, ricordato che, nel caso di specie, si è al cospetto di una doppia pronuncia conforme liberatoria: all'esito dell'annullamento con rinvio operato dalla Corte di cassazione in relazione a motivi fondati sul vizio di motivazione, infatti, la sentenza di condanna emessa in grado di appello dalla Corte territoriale in data 4 ottobre 2023 è venuta meno, in ragione del disposto annullamento.

In altri termini, deve osservarsi che, all'esito dell'annullamento, disposto dalla Corte di cassazione, della sentenza di condanna emessa in grado di appello, la pronuncia assolutoria resa in sede di giudizio di rinvio, difforme rispetto a quella di condanna pronunciata in sede di appello, viene a saldarsi direttamente con la pronuncia assolutoria emessa, in abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Taranto in primo grado: siamo quindi al cospetto di una doppia pronuncia conforme (Sez. 4, n. 12348 del 19/02/2026, Chiocchio, Rv. 289722; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174, fattispecie in cui la Corte di legittimità ha precisato che nessun confronto tra motivazioni va effettuato tra le due sentenze d'appello succedutesi a seguito dell'annullamento della prima di esse da parte della Corte di cassazione, se non nei limiti utili a non incorrere in eventuali vizi argomentativi già evidenziati dalla sentenza rescindente).

4.2. Quanto al diametro censorio della parte civile, in presenza di doppia decisione conforme di proscioglimento, questa Corte ha affermato che il comma 1-bis dell'art. 608 cod. proc. pen. (che in questi casi preclude alla parte pubblica



la censura per vizio di motivazione e travisamento della prova) è di stretta interpretazione, cosicchè non può ritenersi che una simile restrizione investa anche la facoltà di ricorso della parte civile (nei termini, Sez. 5, n. 5697 del 18/1/2019, Di Marsico, Rv. 275136).

4.3. In ordine al tema della motivazione rafforzata, dedotto nel motivo di ricorso qui esaminato, occorre ribadire che, secondo il diritto vivente, il giudice di appello vi è tenuto ove riformi totalmente la decisione di primo grado: in tal caso ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui il contrasto non si realizzi lungo l'asse verticale tra primo e secondo grado di giudizio, ma emerga tra due sentenze di appello, la prima assolutoria e la seconda di condanna – o viceversa –, emessa all'esito del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di cassazione. In tale evenienza, come già anticipato, la sentenza d'appello annullata è radicalmente eliminata dall'ordinamento per effetto della pronuncia rescindente e non può assurgere a termine di comparazione ai fini della configurazione di un ribaltamento rilevante (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174; Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671).

Deve essere allora precisato, difformemente da quanto ritenuto in ricorso, che qualora, come nel caso in esame, la sentenza liberatoria pronunciata in sede di rinvio si ponga in continuità con una precedente decisione di primo grado anch'essa di proscioglimento, viene a configurarsi una situazione di doppia pronuncia conforme. In tale contesto, non ricorrono, dunque, né l'esigenza di superare un ragionevole dubbio generato da un'assoluzione di primo grado, né la necessità di adottare uno standard motivazionale rafforzato, essendo venuto meno il presupposto stesso della presunzione di innocenza rafforzata che giustifica l'eccezione alle regole ordinarie dell'appello. Sul punto, deve, pertanto, concludersi nel senso che, nel giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento di una sentenza di appello di condanna, la successiva pronuncia assolutoria non richiede una motivazione rafforzata, sempre che essa si inserisca in un quadro di continuità con la decisione di proscioglimento di primo grado, dando luogo a una doppia pronuncia conforme che esclude l'operatività delle garanzie previste per l'overturning verticale tra primo e secondo grado.

4.4. Quanto ai poteri spettanti, all'esito del disposto annullamento, al giudice



di rinvio si osserva che quest'ultimo è certamente vincolato a non ripetere gli errori valutativi segnalati dal giudice rescindente, ma al contempo è investito di pieni poteri di cognizione e, salvo i limiti derivanti dal giudicato interno, è chiamato ad una valutazione del fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio.

4.5. Deve, poi, essere ricordato che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito; è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; cfr. anche Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione).

Il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è, quindi, configurabile esclusivamente allorché l'impianto argomentativo della decisione impugnata risulti: mancante, ossia, caratterizzato dall'omesso esame di una o più questioni decisive; manifestamente illogico, ossia, contrassegnato da una o più fratture logiche tra una premessa o più premesse e le conseguenze che se ne sono tratte, ma di spessore tale da risultare percepibili "ictu oculi" (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01); connotato da inopinabili contraddittorietà, ossia, da situazioni di incompatibilità logica tra un passaggio ed un altro del tessuto argomentativo ovvero da una decisiva, incontrovertibile e pacifica distorsione del contenuto di specifiche prove assunte (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 - 01).

4.6. Tanto premesso, il Collegio osserva che le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova, finendo con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità, a fronte degli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata che non presentano profili di erroneità o di manifesta illogicità.

Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, infatti, nessun errore di valutazione della lettura del dato della emoglobina era stato compiuto, avendo il



giudice di primo grado dato atto che il primo prelievo era stato effettuato alle 15.01 e che il referto era stato stampato alle ore 16.44, mentre il secondo prelievo era stato effettuato alle 18.02, dopo che il controllo ecografico aveva appurato la presenza di uno spandimento emorragico in addome, osservando, in coerenza con gli orari di prelievo, il crollo del valore dell'emoglobina, quale indice eloquente di un'emorragia massiva in atto (v. pagina 3 della sentenza di primo grado). Mentre, quanto alle c.d. legature elastiche che la paziente presentava, il giudice di primo grado ne aveva sottolineato la rilevanza al fine di affermare il livello di gravità della ipertensione portale, desunta proprio dal fatto che un'endoscopista aveva ritenuto necessario eseguire interventi di endoscopia operativa di salvataggio (v. pagina 6 della sentenza di primo grado).

Ciò posto, la Corte territoriale, nel prendere le mosse dai principi affermati dalla Corte di legittimità in sede rescindente e nell'affermare che, a fronte di pareri tecnico-scientifici espressi sulla base di metodiche scientifiche sostanzialmente condivise, era evidente la difficoltà di pervenire ad una motivazione "rafforzata" tale da superare i ragionevoli dubbi espressi dal giudice di primo grado, ha non illogicamente concluso nel senso che il parere medico espresso dai due periti nominati dal giudice di primo grado circa l'incidenza della ipertensione portale, di cui era affetta la paziente, sull'esito dell'intervento chirurgico di splenectomia, fondato anche sulla base del quadro clinico constatato dal chirurgo sul letto operatorio, attestante una situazione di ipertensione dei circoli collaterali, non era superabile, né fattualmente smentibile, anche in considerazione della mancata effettuazione di un esame autoptico. La Corte di appello ha, pertanto, logicamente concluso nel senso che gli elementi obiettivi acquisiti, non essendo stato eseguito alcun esame autoptico, erano tali da far propendere per la esistenza, nella paziente, di una grave ipertensione portale da porsi in relazione all'assunzione di farmaci anticoagulanti e tale da rendere il quadro clinico grave e incidente in termini negativi sull'esito dell'intervento urgente di splenectomia.

Tale convincimento la Corte trae dall'esame delle prove acquisite in primo e in secondo grado con una attenzione valutativa che non presenza aspetti di manifesta illogicità, per cui l'ipotesi sostenuta dalla parte civile con i motivi di ricorso certamente non consente di superare la ragionevolezza del dubbio esposto dalla Corte di merito, circa l'incidenza della ipertensione portale sull'intervento di splenectomia in regime di urgenza, che si pone in linea con i principi affermati in sede di legittimità, secondo i quali, in tema di nesso di causalità, il giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio



esplicativo), al fine di verificare, sulla base di tale ricostruzione, se la condotta omessa può valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione all'evitabilità dell'evento, ovvero alla sua verifica in epoca significativamente posteriore (Sez. 4, n. 416 del 12/11/2021, dep. 2022, Castriotta, Rv. 282559), giudizio che deve essere informato, in ogni caso, al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2030 del 21/11/2024, dep. 2025, Repetto, 287517), così come correttamente effettuato dalla sentenza impugnata.

5. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 02/07/2026

Il Consigliere estensore
GIOVANNI GIORGIANNI

Il Presidente
LUCA RAMACCI

